

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

112° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 1991

Presidenza del Presidente COVI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato e all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato» (1462-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 4 e <i>passim</i>
ACONE (PSI)	3
BATTELLO (Com. PDS)	3
DI LEMBO (DC), relatore alla Commissione .	2, 4
SALVATO (Rifond. Com.)	3
SORICE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	4

Disegni di legge in sede redigente

«Ordinamento della professione forese» (254), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori

«Nuovo ordinamento della professione forese» (390), d'iniziativa del senatore Battello e di altri senatori

«Modifica degli articoli 30 e 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, in materia di ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore» (790), d'iniziativa del senatore Pinto

«Riforma dell'ordinamento professionale forese» (1782)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 4, 12, 16
ACONE (PSI)	12
GALLO (DC), relatore alla Commissione	5, 12

I lavori hanno inizio alle ore 10,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato e all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato» (1462-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato e all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore Di Lembo di riferire alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo approvato dalla nostra Commissione il 26 luglio dello scorso anno sono di lieve entità. Il disegno di legge si trascina ormai da quattro legislature ed è diventato una sorta di favola: ogni volta che si stava per concludere il suo esame le Camere venivano sciolte. Conseguentemente a tale provvedimento è stata attribuita una sorta di carica iettatoria, ma sembra che finalmente siamo alla fine di questo romanzo.

All'articolo 1 è stato inserito un richiamo alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, stabilendo che la Cassa nazionale del notariato è ricompresa tra gli enti pubblici. Ricordo che i notai si ribellarono a tale inclusione, ma la loro ribellione lascia il tempo che trova: anche se questo riferimento alla tabella non fosse esplicito la Cassa rientrerebbe comunque tra gli enti pubblici.

All'articolo 2 la Camera dei deputati ha preferito sostituire l'espressione «provvede» con l'altra «può provvedere». Credo che tale modifica sia estremamente opportuna poichè non è possibile configurare un obbligo della Cassa a provvedere alla concessione di aiuti economici. Sempre all'articolo 2 la Camera ha introdotto un'ulteriore modifica alla lettera e). Ritengo che anche tale innovazione sia da condividere perchè in tal modo non si potranno concedere mutui per l'acquisto o la costruzione di case che non siano da adibire a prima abitazione.

La modifica apportata dalla Camera all'articolo 11 si risolve in realtà in una semplice precisazione: si chiarisce che il direttore generale della Cassa è assunto ai sensi della legge n. 70 del 1975.

Anche all'articolo 24 la Camera ha apportato una modifica, stabilendo che per la prima attuazione della legge la data delle elezioni del collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale del notariato sarà fissata dal Ministro di grazia e giustizia entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

Signor Presidente, ripeto che il provvedimento è stato solo lievemente modificato e quindi non è stato stravolto il suo spirito informatore. Pertanto raccomando alla Commissione l'approvazione del testo trasmessoci dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BATTELLO. Signor Presidente, preannuncio che voteremo nuovamente a favore del provvedimento anche perchè le modifiche apportate dalla Camera sono l'eco di discussioni svoltesi anche qui in Senato. Lo spirito informatore del disegno di legge rimane sostanzialmente invariato e quindi esprimiamo nuovamente il nostro consenso.

ACONE. Preannuncio che il Gruppo socialista voterà a favore del disegno di legge. Le modifiche introdotte dalla Camera sono senz'altro utili. Debbo solo notare che suscita in me perplessità la nuova formulazione del primo comma dell'articolo 24. A mio parere essa rappresenta la vittoria della corporazione dei notai attualmente detentori del potere, che sono riusciti a «rimanere in sella» nonostante l'approvazione di un nuovo provvedimento in merito. Ciò tra l'altro configura una grave discriminazione nei confronti degli altri soggetti che saranno eletti al termine del periodo transitorio.

Pur con questa notazione, che suscita in me perplessità ed ironia, esprimerò voto favorevole sul provvedimento.

SALVATO. Preannuncio che il Gruppo di rifondazione comunista voterà a favore del provvedimento al nostro esame. Le modifiche introdotte dalla Camera non stravolgono nè la portata nè l'assetto fondamentale di un disegno di legge molto atteso.

Anch'io nutro preoccupazioni analoghe a quelle espresse dal senatore Acone.

Nel nostro Paese le *lobbies* ed i gruppi di pressione sono sempre più potenti ed evidentemente riescono ad imporre i loro interessi anche al Parlamento nazionale, superando la volontà e la coscienza del legislatore di rispondere ad interessi generali.

PRESIDENTE. Preannuncio che anche il Gruppo repubblicano voterà a favore di questo provvedimento che soddisfa un'antica aspirazione della categoria notarile.

Ricordo che il disegno di legge è stato esaminato nel corso di quattro legislature. In particolare, nella scorsa legislatura era stato sostanzialmente approvato un testo analogo a quello ripresentato dopo lo scioglimento delle Camere.

Alcune modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento tendono ad esplicitare disposizioni già implicite nel testo, come, ad esempio, il richiamo alla tabella allegata alla legge n. 70 del 1975. Ritengo comunque che si possa esprimere consenso anche sulla modifica apportata al primo comma dell'articolo 24.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

DI LEMBO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, non ho altro da aggiungere a quanto già detto in sede di relazione, se non riconoscere non del tutto infondate le preoccupazioni per il «colpo di mano» fatto dal Consiglio nazionale del notariato in carica. Non si vede, infatti, perchè con l'entrata in vigore della presente legge vengono rielletti tutti gli organi, eccezion fatta soltanto per il Consiglio; molto più opportuno, a mio avviso, sarebbe stato inserire una norma transitoria che prevedesse la nomina anche del nuovo Consiglio nazionale.

Tuttavia, l'esigenza di licenziare il provvedimento è prevalente in quanto si tratta di innovare in una materia la cui disciplina risale, in buona parte, ad una legge del 1913 e dunque ne raccomando l'approvazione.

SORICE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo concorda con quanto esposto dal relatore e ribadisce l'urgenza del provvedimento, auspicandone l'approvazione in via definitiva, tenuto anche conto che le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento sono di lieve entità.

PRESIDENTE. In attesa dell'emissione del prescritto parere della Commissione affari costituzionali, ritengo opportuno sospendere brevemente la discussione del provvedimento in esame, nonchè sospendere brevemente i lavori. Poichè non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

(I lavori sono sospesi alle ore 10,30 e vengono ripresi alle ore 11).

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«**Ordinamento della professione forense**» (254), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori

«**Nuovo ordinamento della professione forense**» (390), d'iniziativa del senatore Battello e di altri senatori

«**Modifica degli articoli 30 e 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, in materia di ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore**» (790), d'iniziativa del senatore Pinto

«**Riforma dell'ordinamento professionale forense**» (1782)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Ordinamento della professione

forense», d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori; «Nuovo ordinamento della professione forense», d'iniziativa del senatore Battello e di altri senatori; «Modifica degli articoli 30 e 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, in materia di ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore», d'iniziativa del senatore Pinto e «Riforma dell'ordinamento professionale forense».

Riprendiamo la discussione, rinviata nella seduta dell'11 ottobre 1990.

Abbiamo ascoltato la relazione del senatore Battello. Prima di ascoltare anche la relazione del senatore Gallo, comunico l'avvenuta emissione da parte della Commissione bilancio di un parere favorevole sul disegno di legge n. 1782, tranne che per l'articolo 20, comma 4.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo la bellissima relazione introduttiva dell'amico e collega Battello, poco mi resta da aggiungere e soprattutto quel poco che dirò sarà sicuramente arido in confronto alla carrellata metodico-sociologica da lui fatta nel ricostruire la storia dell'ordinamento professionale forense dal 1874, anno in cui fu approvata la prima legge professionale dell'Italia unitaria, ad oggi. È una storia che appare contrassegnata - e questo risulta dalla relazione del senatore Battello - essenzialmente dal tentativo di prendere posizione in merito al problema che ha sempre occupato e preoccupato chi si è dedicato alla stesura di una normativa concernente gli avvocati e i procuratori, quello cioè della natura pubblicistica o privatistica di tali figure e di tutte le conseguenze che derivano a seconda che si opti per una plusvalenza dell'una angolazione piuttosto che dell'altra. La questione viene, inoltre, complicata dalla norma penalistica in tema di esercente un servizio di pubblica necessità, che pare dare un'accentuazione alla natura pubblica - o comunque molto vicino al pubblico - di queste figure di lavoratori. In sostanza, si tratta di liberi professionisti che svolgono però una funzione attinente ad interessi che fanno capo all'intera collettività. Orbene, questa scelta si è dipanata attraverso tutta una serie di soluzioni parziali che vanno dall'istituzione delle commissioni del Consiglio superiore prima, alle commissioni reali poi, fino all'attuale Consiglio nazionale forense, nonché attraverso l'individuazione di quelle che sono le funzioni e i poteri che spettano ai singoli consigli dell'ordine, ma soprattutto essa trova il suo punto culminante nel rapporto tra gli ordini professionali e il Ministero di grazia e giustizia. Proprio a questo riguardo, vedremo che permane ancora nel disegno di legge governativo una forte accentuazione della possibilità di intervento di quest'ultimo a fini di controllo e di vigilanza, alcune volte con norme che abbisogneranno, se non altro, di un ritocco tecnico, da parte del Ministero stesso.

Muovendo dal progetto governativo e integrandolo poi, di volta in volta, con i disegni di legge d'iniziativa parlamentare, vorrei sottolineare come sin dall'articolo 1 si denoti una singolare persistenza della sfumatura pubblicistica relativamente alle professioni di avvocato e procuratore. Il comma 1 di tale articolo, infatti, recita testualmente: «Gli avvocati sono liberi professionisti che esercitano in piena autonomia la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini. Essi, con la

loro funzione, realizzano il diritto alla difesa, i diritti di libertà e la conoscenza delle leggi, così concorrendo alla concreta applicazione della Costituzione».

Nel disegno di legge n. 390, d'iniziativa del senatore Battello e di altri senatori, all'articolo 1 si parla addirittura di concorso degli avvocati con i giudici e gli altri organi di giustizia all'attuazione dei principi fissati dall'articolo 24 della Costituzione. Concorro con il riferimento ai principi fissati dall'articolo 24 della Costituzione, ma nutro forti dubbi per quanto riguarda il concorso con i giudici e gli altri organi di giustizia. Infatti il concorso degli avvocati implica una collaborazione più che una coesistenza. Tale disposizione mi sembra ridondante ed eccessiva soprattutto in riferimento alla funzione stragiudiziale e pregiudiziale, alla quale i disegni di legge al nostro esame attribuiscono grande importanza. Bisogna però ricordare che tale funzione si svolge indipendentemente da qualsiasi intervento degli organi della magistratura o degli altri organi di giustizia. D'altra parte tale riferimento mi sembra estremamente pericoloso ed equivoco: esso sembra quasi adombrare una sorta di presupposto regolamento in forza del quale l'avvocato deve svolgere le proprie funzioni convergendo o quanto meno operando con la magistratura e con gli organi di giustizia. Ad eccezione dei divieti espressamente fissati dalla legge (sia da quella penale o civile, sia da quella professionale) in genere l'avvocato ha semplicemente il dovere di attuare in pieno la sua funzione, cioè di esercitare quel diritto di difesa sancito dall'articolo 24 della Costituzione.

In sintesi, il riferimento a questo articolo 24 contenuto nel disegno di legge d'iniziativa del senatore Battello e di altri senatori mi trova pienamente consenziente, ma credo che si debba eliminare ogni parvenza di previsione di una cooperazione, che si pone certamente al di fuori delle funzioni proprie dell'avvocato.

Tenendo presente il significato del riferimento all'articolo 24 è possibile superare la distinzione tra pubblico e privato. Tale distinzione è estremamente nominalistica poichè trova interpretazioni e letture di segno quanto mai diverso. Per superare le secche di questa distinzione nel campo dell'ordinamento professionale forense, a mio parere, è opportuno far riferimento alla funzione come ad una attività di interesse costituzionale, non di rilevanza costituzionale.

Ricordo a tutti che noi oggi viviamo non in uno Stato di diritto ma in uno Stato dei diritti: l'espressione «Stato di diritto» è quanto mai ambigua, abusata ed in realtà non ha alcun significato: ogni Stato, anche quello assoluto o di polizia possiede un suo ordinamento giuridico; esso quindi è lo Stato di diritto di quel determinato ordinamento giuridico. Si compie un passo in avanti rispetto allo Stato di polizia ed allo Stato assoluto verso lo Stato moderno solo quando si parla di Stato dei diritti, cioè dello Stato in cui vengono riconosciute situazioni giuridiche soggettive attive o passive in capo al cittadino.

Propongo perciò di definire l'attività svolta dall'avvocato come una funzione di interesse costituzionale che si fonda sul disposto dell'articolo 24 della Costituzione, senza pervenire ad una definizione di rilevanza costituzionale che è propria dei poteri dello Stato. Tra l'altro definire quell'attività come di interesse costituzionale è il sistema più idoneo per

armonizzare la professione che l'avvocato deve svolgere con il pensiero del costituente.

Nell'articolo 1 del disegno di legge di iniziativa governativa si legge un'espressione che a mio parere è pericolosa e ridondante: in esso si afferma che gli avvocati realizzano la conoscenza delle leggi. Non riesco a comprendere il significato di tale affermazione. Gli avvocati possono essere strumenti per acquisire una conoscenza più approfondita della legge, ma sicuramente non la realizzano. Sembrerebbe quasi che all'avvocato faccia capo un obbligo giuridico o quanto meno un onere di conoscenza esatta ed assolutamente conforme agli schemi correnti di interpretazione di una certa norma di legge. Certamente tale configurazione non rientra nelle intenzioni di coloro che hanno predisposto il testo al nostro esame, ma bisogna ricordare che i testi legislativi hanno una loro vita oggettiva e nel tempo possono mutare significato.

Non ritengo perciò opportuno mantenere la disposizione che stabilisce che gli avvocati realizzano la conoscenza delle leggi. Tra l'altro tale formulazione contrasta con la celebre sentenza della Corte costituzionale che in determinati casi ha riconosciuto la scusabilità della *ignorantia legis*. Nella relazione che accompagna il disegno di legge si afferma che parlare della realizzazione della conoscenza della legge è ancora più significativo ed importante dopo questa sentenza, ma io ritengo che sia vero il contrario. Infatti la sentenza, nel momento in cui considera scusabile l'errore determinatosi in base a certe condizioni, ridimensiona la valenza assoluta ed imperativa della conoscenza della legge. Perciò la celebre sentenza della Corte costituzionale alleggerisce la perentorietà della realizzazione della conoscenza della legge nel momento in cui ammette che esistono casi di ignoranza o di errori scusabili, dei quali nella stessa sentenza si fa un elenco molto dettagliato.

È importante che nei primi articoli del disegno di legge governativo si ribadisca che la funzione di difesa in giudizio è garantita anche ai non abbienti. Ciò è utile anche per rapportare il nuovo ordinamento professionale forense alla normativa che disciplina la difesa dei non abbienti e ad ogni altra attività di assistenza e consulenza giuridica. In tal modo si dà una definizione di carattere normativo estremamente precisa al complesso delle funzioni dell'avvocato. Dobbiamo però tenere presente che dall'articolo 2 non discende un divieto di assistenza e consulenza giuridica a soggetti che non siano avvocati o procuratori. Proseguendo nell'esame del testo ci renderemo conto che dovremo parlare solo di avvocati. È questo uno dei punti portanti del disegno di legge e ciò rientra anche nell'auspicata unificazione delle due carriere.

Quindi, occorre precisare il significato della norma, nel senso che essa contempla una facoltà attribuita all'avvocato, non un monopolio che esclude altri soggetti.

Rilevante è poi il contenuto dell'articolo 3 che, in tema di determinazione dei criteri deontologici, stabilisce: «La professione forense deve essere esercitata in assoluta indipendenza con probità, dignità, diligenza, lealtà, discrezione, anche astenendosi dal ricorso a mezzi pubblicitari o a qualsiasi altro sistema di non corretta acquisizione di clientela». Ebbene, a questo proposito va detto che, mentre non vi

sono questioni per quanto riguarda l'acquisizione non corretta della clientela, qualche problema sorge in merito alla prevista astensione dal ricorso a mezzi pubblicitari. Premesso che chi vi parla e d'accordo sul contenuto e sul senso di tale disposizione, debbo tuttavia aggiungere che da parte della classe forense è stato fatto presente come essa dia luogo a non pochi inconvenienti, nonchè a disuguaglianze di trattamento nei confronti di altri professionisti poichè - si dice - il medico, ad esempio, può esercitare - e di fatto esercita - un'attività pubblicitaria. Al riguardo, però, occorre considerare che il medico la esercita in quanto specialista, cioè facendo valere una specializzazione che gli proviene da una facoltà di medicina, mentre in campo forense non esistono scuole che rilascino un diploma o un attestato in merito ad una eventuale specializzazione conseguita nel campo commerciale, civile, penale, bancario, e così via. Pertanto, il ricorso al mezzo pubblicitario potrebbe configurarsi come una sorta di vanteria non basata su un presupposto di fatto o di diritto come accade, invece, in altre professioni. Anticipo però fin da ora che, molto probabilmente, allorchè avremo occasione di audire i membri della classe forense e dei consigli dell'ordine, ci troveremo di fronte alla richiesta di un'attenuazione di questo principio.

Altrettanto importante è il sistema disposto dagli articoli 6 e 7 del disegno di legge governativo a proposito delle perquisizioni e ispezioni presso gli uffici degli avvocati, nonchè delle ispezioni fiscali. Al riguardo, va sottolineato come per quanto attiene all'articolo 6 vi sia un pieno coordinamento con le norme del nuovo codice di procedura penale, mentre ho qualche perplessità in merito all'articolo successivo laddove, in tema di ispezioni fiscali, si dice che l'autorizzazione, che deve essere concessa con provvedimento motivato del Procuratore della Repubblica, può essere data solo quando vi sia «un fondato sospetto desunto da elementi di gravi irregolarità o di evasioni». Ebbene, il termine «sospetto», che abbiamo cercato di bandire nel modo più rigoroso da tutto l'ordinamento processuale penale, appare - a mio avviso il residuo di una mentalità penale processualistica ormai sorpassata, rispetto alla quale occorre prendere posizione. Si potrebbe, ad esempio, parlare di «gravi indizi»; trovo del tutto inopportuno, rispetto ad un atto così delicato qual è l'ispezione fiscale, che coinvolge la posizione non solo dell'avvocato ma anche di eventuali clienti che possono ricavarne seri pregiudizi, dare sanzione ufficiale alla parola «sospetto». Quindi, fermo restando il contenuto della norma su cui concordo, ne modificarei il dettato, ricorrendo - come ho detto poc'anzi - alla formula «gravi indizi».

L'articolo 8 stabilisce un principio generale, in forza del quale il potere disciplinare sugli avvocati spetta esclusivamente agli ordini forensi, il quale, tuttavia, come non di rado accade nel nostro sistema, viene poi attenuato da altre disposizioni. Il successivo articolo 9 prevede invece, al comma 1, che nella sede di ogni tribunale è costituito un autonomo ordine forense, che ha personalità di diritto pubblico ed è retto da un consiglio e rappresentato da un presidente, mentre al comma seguente contiene una novità che costituisce materia su cui invito alla più attenta riflessione. Esso recita: «È costituito l'Ordine nazionale forense» - da non confondersi con il Consiglio nazionale

forense - «del quale fanno parte di diritto tutti gli iscritti negli albi della professione forense. L'Ordine nazionale forense ha sede in Roma presso il Consiglio nazionale forense, che lo regge e, con il suo presidente, lo rappresenta». Abbiamo, dunque, un autonomo ordine forense costituito presso la sede di ogni tribunale, cui è riconosciuta espressamente natura pubblicistica, e poi un Ordine nazionale forense che comprende tutti gli iscritti, a proposito della cui natura nulla si dice. Ebbene, a mio avviso, si tratta di una lacuna che andrebbe colmata perchè in caso, ad esempio, di esercizio da parte del Guardiasigilli del potere che gli viene riconosciuto dall' articolo 25 può profilarsi o meno, a seconda della risposta che si dà in merito alla personalità di tale organo, un conflitto di potere.

L'articolo 11 poi dà consacrazione giuridica ad una realtà consolidata, quella delle società ed associazioni di avvocati, meritevole di pieno assenso da parte del legislatore.

Infatti il comma 1 dell'articolo statuisce che la professione forense può essere esercitata oltre che a titolo individuale anche in forma di associazione o di società semplice. Il Governo proponendo questo disegno di legge ha rifiutato di considerare le forme della società di capitali e della cooperativa cui invece fanno riferimento altri provvedimenti. Il Governo ha giustificato il suo rifiuto con motivi che ritengo assolutamente fondati: attraverso la società di capitali e la cooperativa gli interessi dei terzi potrebbero intromettersi nel sistema influenzando l'indipendenza e l'autonomia della funzione dell'avvocato; si rischia così di non tutelare colui che intende affidarsi ad un avvocato. Invece l'associazione o la società semplice rappresentano una forma di coagulo collettivistico molto meno stretto e soprattutto meno suscettibile di interferenze.

Mi rendo conto che la società di capitali poteva presentare alcuni vantaggi: per esempio per essa si disciplina specificamente il caso della morte di uno dei soci e si tutelano gli interessi degli eredi. Però gli svantaggi sono superiori ai vantaggi e quindi giustamente il Governo ha preferito non fare riferimento a tale figura societaria.

L'articolo 12 disciplina l'uso del titolo di avvocato, mentre l'articolo 13 disciplina il mandato professionale. L'articolo 14, disciplinando la sostituzione e la collaborazione, stabilisce opportunamente che l'avvocato può farsi sostituire non solo da un altro avvocato ma anche da un praticante abilitato al patrocinio. Una disposizione più importante è contenuta nel comma 2: l'avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altro avvocato o praticante resta personalmente responsabile presso i clienti. È un principio di moralità non solo professionale ma umana e discende dalla normativa propria del mandato.

Il comma 3 dell'articolo 14 stabilisce che la collaborazione prestata all'avvocato da altri avvocati o da praticanti abilitati, anche se in via continuativa e retribuita, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato. La norma merita un'attenta considerazione: poteva sembrare giusto stabilire che, dopo un certo periodo di tempo, la collaborazione si trasforma in rapporto di lavoro subordinato con tutte le relative conseguenze. Sulla soluzione adottata nel progetto al nostro esame pesa però la necessità di mantenere la piena indipendenza e la piena autonomia della funzione di avvocato che deve essere garantita

anche quando un soggetto collabora con un altro. L'articolo 15 disciplina gli organi degli ordini forensi circondariali.

L'articolo 21 del provvedimento definisce le funzioni del consiglio dell'ordine; in particolare alla lettera f) dell'articolo si dà espresso rilievo alla promozione di iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti nonché a rafforzare la consapevolezza dei loro doveri. Tale processo di elevazione è estremamente importante e positivo poichè si muove proprio nell'ottica dell'unificazione delle carriere di avvocato e procuratore.

Si registra un'importante innovazione nell'articolo 22 che concerne la rieleggibilità dei membri del consiglio dell'ordine. Si afferma infatti che i componenti scaduti dalla carica possono essere rieletti immediatamente una sola volta negli ordini con più di cento iscritti e due volte in quelli con meno di cento iscritti. Evidentemente si vuole evitare la sclerotizzazione del sistema, eliminando quel senso di stanchezza e di indifferenza che pervade gli appartenenti all'ordine per l'assunzione di una carica così impegnativa. Ritengo che la norma che pone i limiti alla rieleggibilità dei membri sia del tutto positiva e moralizzatrice, anche se non amo i moralisti di professione.

Successivamente si dà rilievo normativo ad una realtà che di fatto si verificava nei Consigli dell'ordine: mi riferisco al funzionamento dei medesimi attraverso le commissioni, la più importante delle quali è rappresentata dal comitato di presidenza. L'articolo 24 del provvedimento sottolinea e disciplina proprio questo aspetto: il funzionamento del consiglio dell'ordine si può svolgere mediante commissioni di lavoro formate da almeno tre membri; non si può svolgere mediante commissione l'attività disciplinare. Il numero dei membri ovviamente varia in base al variare dei membri del consiglio.

Per l'articolo 25 debbo ripetere quanto ho già detto a proposito dell'articolo 8: troppo spesso un principio generale viene estremamente corretto se non svuotato dalla norma che si pone come eccezione. L'articolo 25 stabilisce che il consiglio dell'ordine può essere sciolto dal Ministro di grazia e giustizia; ci troviamo perciò di fronte alla più grave ingerenza del potere centrale sulla vita di un ordine forense.

Ma, indipendentemente da questo che è, tutto sommato, un problema di politica generale su cui occorrerà discutere a lungo, a me pare che sia la testura di questo articolo che dia luogo ai dubbi e alle perplessità maggiori. Cosa significa, infatti, possibilità di scioglimento a causa di gravi violazioni di legge od omissioni dei doveri d'ufficio? Imputati o imputabili a chi? Al consiglio dell'ordine nel suo insieme o al singolo membro oppure ancora al presidente o alle cariche che sono disciplinate all'articolo 23 del disegno di legge? In particolare, il riferimento a «gravi violazioni di legge» sembra essere il residuo di un inaccettabile principio di responsabilità per associazione, nel senso cioè che ogni volta che viene commessa una grave violazione di legge, da parte di uno o più membri, è l'intero consiglio che rischia la sanzione dello scioglimento.

Bisognerebbe, pertanto, se si vuole mantenere una norma di questo genere, escogitare un sistema che, sulla falsa riga di quello che avviene in tema di diritto societario, consenta la possibilità di dissociazione. In tal modo, verrebbe peraltro riaffermato l'importantissimo principio

costituzionale della personalità della responsabilità, che io ritengo debba valere non solo nel campo penale, ma anche in quello civile ed amministrativo.

In ogni caso, a parte queste perplessità che ho sulla formulazione dell'articolo, sono dell'avviso che il potere di scioglimento debba spettare al Consiglio nazionale forense. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi, io riesco a vedere, infatti, una effettualità e non una mera declamazione nella costituzione dell'Ordine nazionale forense soltanto nel momento in cui il potere di controllo e di vigilanza sia conferito al Consiglio nazionale forense. In questo caso sì che avremmo un'architettura del tutto coerente, tesa a certi risultati e a certe conseguenze; se si parla, però, di Ordine nazionale forense e poi si prevede la figura sovrastante del Ministro di grazia e giustizia, allora – a mio parere – una dei due organi è di troppo.

Molto opportunamente poi, in tema di gestione finanziaria e dei contributi, nel disegno di legge governativo si dà ingresso all'istituto dei revisori dei conti. Detto collegio è obbligatorio nel caso del Consiglio nazionale forense e dei consigli degli ordini con oltre 500 iscritti, mentre è facoltativo per quelli minori.

L'articolo 28 fissa invece gli organi del Consiglio nazionale forense, mentre il successivo articolo 31 ne elenca le funzioni. Ad avviso di chi vi parla – come già detto in precedenza – dovrebbe rientrare tra le attribuzioni di tale collegio anche il potere di controllo e di vigilanza che oggi invece viene riconosciuto al Ministro di grazia e giustizia.

Gli articoli seguenti disciplinano nel dettaglio singoli organi e le relative funzioni. In particolare, per quanto riguarda il comitato esecutivo, va sottolineato come venga riaffermato quel principio della distribuzione del lavoro che, di fatto, era già operante, ma che non aveva trovato finora pieno riconoscimento normativo, mentre per la tenuta dell'albo speciale, di cui all'articolo 31, comma 1, lettera e), si prevede l'istituzione di un'apposita – commissione formata di tre membri eletti dall'adunanza generale del Consiglio nazionale forense tra i propri componenti.

In relazione al titolo IV (Elezioni del Consiglio dell'ordine e del Consiglio nazionale forense), debbo far presente che, mentre non vi sono problemi in merito all'elezione del consiglio dell'ordine circondariale, alcune questioni nascono per quanto riguarda quella dei membri del Consiglio nazionale forense. Infatti, il sistema di elezione di tale organo, che peraltro riproduce la normativa oggi vigente, tende a privilegiare i consigli cosiddetti egemoni rispetto a quelli minori. Pertanto, da parte degli avvocati che appartengono a questi ultimi, è stata avanzata la richiesta di un riequilibrio che, pur riconoscendo il dovuto rilievo al numero dei membri di un consiglio dell'ordine particolarmente folto e importante, garantisca però a costoro una possibilità di rappresentanza presso il Consiglio nazionale forense maggiore di quella attuale.

Gli articoli 42 e 43 si occupano, rispettivamente, dei ricorsi contro l'elezione dei consigli degli ordini e dei loro organi e del controllo delle elezioni del Consiglio nazionale forense, mentre l'articolo 45 elenca i requisiti per l'iscrizione nell'albo, i quali sono sostanzialmente quelli rispondenti all'attuale normativa e lo stesso accade, in buona sostanza,

per quanto riguarda l'iscrizione nell'albo dei docenti universitari dei magistrati e degli avvocati dello Stato, di cui al successivo articolo 46.

PRESIDENTE. A questo riguardo sorge un problema in quanto da parte di alcuni si vorrebbero introdurre limiti di età per circoscrivere l'applicabilità di tale disposizione.

GALLO, relatore alla Commissione. Non mi sono soffermato su questo, signor Presidente, perchè sono del parere che non sarebbe fondata una limitazione in ordine all'età e pertanto ritengo accoglibile il principio generale, così come stabilito dall'articolo 46.

Quanto alle incompatibilità, stabilite dagli articoli 48 e 50, non ho osservazioni da fare; piuttosto, mi sembra che darà luogo a grosse discussioni la norma dell'articolo 51 relativa alla sospensione dell'esercizio professionale per incarichi pubblici. Essa recita: «L'esercizio della professione forense è sospeso di diritto per chi è chiamato a ricoprire l'ufficio di Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, di componente della Corte costituzionale, di Ministro o Sottosegretario di Stato...». Ebbene, qui comincio ad avere forti perplessità circa l'onere di sospensione dall'esercizio professionale di chi ricopre la carica di Sottosegretario.

Non sussistono problemi per quanto concerne i componenti del Consiglio superiore della magistratura: sarebbe infatti ridicolo se costoro, pur ricoprendo quella carica, potessero continuare a svolgere la loro funzione di magistrati.

Invece sono estremamente preoccupato per quanto concerne il componente di una giunta regionale: se consideriamo la norma con rigore, il principio deve essere applicato anche ai parlamentari. Non vedo infatti per quale motivo debba essere considerata più scottante la posizione di un componente di una giunta regionale rispetto a quella di un componente del Parlamento.

ACONE. L'esecutivo regionale è soggetto ad interferenze più numerose rispetto al Parlamento nazionale.

GALLO, relatore alla Commissione. In realtà le interferenze si dirigono verso quei soggetti che si dichiarano, esplicitamente o implicitamente, disponibili. Comunque, sul piano astratto è indispensabile prevedere parità di trattamento. Personalmente sarei più favorevole a sopprimere il riferimento ai Sottosegretari di Stato, stante la peculiarità delle loro funzioni, ed ai componenti della giunta regionale. Qualora tale riferimento non fosse soppresso, la previsione dovrebbe estendersi anche ai parlamentari. In sintesi propongo di evitare ogni disparità di trattamento, ma è chiaro che la Commissione potrà decidere in maniera diversa.

Tra l'altro ricordo che l'articolo 52 prevede la sospensione volontaria dell'iscrizione; perciò il soggetto che a causa dello svolgimento di una determinata funzione riterrà incompatibile con la propria funzione pubblica l'esercizio delle mansioni di avvocato potrà richiedere tale volontaria sospensione dall'iscrizione.

Uno dei principi informativi del provvedimento al nostro esame è quello in base al quale non è richiesta la continuità dell'esercizio delle funzioni professionali. Questo aspetto è rilevante ai fini del trattamento previdenziale ma non incide sulla legittimazione all'iscrizione all'Albo nel momento in cui si possiedono tutti i requisiti necessari.

L'articolo 53 disciplina l'attività degli avvocati dipendenti da enti pubblici. Su tale questione si è acceso un dibattito che non esito a definire rovente, ma a mio parere la soluzione adottata è del tutto conforme ai principi generali. Ricordo che era stata avanzata la tesi della cosiddetta finalizzazione, in base alla quale gli uffici di cui si potevano valere gli enti - anche quelli a capitale prevalentemente pubblico, non solo gli enti pubblici - avrebbero goduto delle prerogative assicurate agli avvocati dipendenti degli enti pubblici proprio da questa norma. Il Governo ha invece deciso di adottare una soluzione restrittiva, in base alla quale non è importante la definizione nominalistica ma la soggettività dell'ente: l'ente di diritto pubblico è tale solo in base ad un riconoscimento legislativo. Se non si tiene fermo questo principio rischiamo di assistere alla moltiplicazione degli enti di diritto pubblico non riconosciuti, i cui uffici legali interni potrebbero espletare le funzioni degli avvocati liberi professionisti, diminuendo conseguentemente le opportunità di lavoro per i giovani professionisti.

L'articolo 60 del provvedimento contiene una disposizione importante poichè stabilisce che il consiglio dell'ordine è tenuto ad eseguire, almeno ogni tre anni, la revisione generale dell'Albo, degli elenchi e dei registri.

Il Titolo VII del disegno di legge disciplina l'accesso alla professione e stabilisce regole particolari per quanto concerne il periodo di tirocinio e l'abilitazione alla professione. L'articolo 63 precisa che il tirocinio consiste in un periodo obbligatorio di pratica professionale presso un avvocato iscritto nell'albo, che può essere parzialmente sostituito dalla pratica presso un avvocato straniero, oltre che nella frequenza obbligatoria dei corsi di formazione professionale. Si precisa inoltre che il periodo complessivo di tirocinio ha la durata minima di tre anni, almeno due dei quali devono essere svolti presso un avvocato italiano. Tali disposizioni sono importanti perchè si armonizzano con le direttive comunitarie.

L'articolo 66 disciplina un principio già esistente nella nostra legislazione, stabilendo che la pratica si svolge, sotto la vigilanza del consiglio dell'ordine, presso un avvocato iscritto nell'albo da almeno cinque anni.

L'articolo 67 fa riferimento all'abilitazione provvisoria al patrocinio, che sostituisce l'abilitazione al patrocinio davanti alle preture. L'articolo 68 disciplina i corsi integrativi di formazione e di aggiornamento professionale.

L'articolo 70 stabilisce che l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato è unico per tutto il territorio della Repubblica. Le relative commissioni esaminatrici (articolo 71) sono nominate dal Ministro di grazia e giustizia sentito il Consiglio nazionale forense. Tale disposizione fa nuovamente registrare una forte ingerenza del Ministro di grazia e giustizia sul Consiglio nazionale forense. A mio parere sarebbe opportuno precisare che la nomina delle suddette commissioni

competete direttamente al Consiglio nazionale forense. L'attuale formulazione della norma rischia di determinare un eccessivo potere discrezionale del Ministro, anche perchè il comma 2 dello stesso articolo 71 stabilisce che i componenti la commissione d'esame sono scelti dal Ministro di grazia e giustizia tra dodici nominativi designati dal Consiglio nazionale forense.

Per quanto riguarda la sede le modalità, le prove scritte ed orali vi è il *repechage* di tutta una serie di norme che si sono, via via, venute accumulando nel corso degli ultimi anni e a cui si è data finalmente una sistemazione organica, che viene a disciplinare in modo razionale la materia.

Per quanto riguarda poi l'esame per l'esercizio del patrocinio innanzi alle magistrature superiori, il testo contiene due norme particolarmente interessanti. Infatti, a differenza di quanto avviene per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato, il comma 8 dell'articolo 81 stabilisce che i candidati hanno facoltà di far pervenire alla commissione esaminatrice, almeno tre giorni prima dell'inizio delle prove, i testi dei codici e delle leggi, nonchè delle ultime dieci annate di una delle principali riviste giurisprudenziali, mentre il successivo comma 9 riconosce alla commissione la facoltà di consentire, nei giorni delle prove, che i candidati consultino, ciascuno separatamente e con quelle garanzie che crederà del caso, i libri, le pubblicazioni e le riviste che essi richiederanno e che la commissione abbia la possibilità di procurarsi. Questo mi sembra un principio assolutamente positivo e intelligente, tanto che lo estenderei anche agli esami per l'abilitazione ad avvocato; infatti non sono richiesti *quiz* di memoria, dal momento che uno degli elementi di valutazione più significativo di un giovane studioso o di un giovane praticante, che aspiri ad essere nominato avvocato abilitato a difendere presso le magistrature superiori, è proprio la dimostrazione di come sappia utilizzare le raccolte di giurisprudenza e la letteratura giuridica. Nessuno può pensare, infatti, che la stesura di un atto giuridico importante, sia esso un appello o un ricorso per Cassazione o altro, avvenga a memoria o senza consultare questo o quel testo, questa o quella sentenza. Pertanto, nella misura del possibile, una regolamentazione di questo tipo, che venisse stesa anche all'esame per l'abilitazione di avvocato, mi parrebbe particolarmente significativa ed opportuna.

Il Titolo VIII regola il procedimento disciplinare. Al suo interno è degno di nota l'articolo 85 che dispone la nomina di un consigliere inquirente, il quale svolge sia le funzioni inquirenti, sia quelle requirenti per tutto il corso del procedimento disciplinare. Altresì significativo è l'articolo 87 che stabilisce che il consiglio dell'ordine opera in sede disciplinare a mezzo di un'apposita sezione precostituita all'inizio di ogni anno e questo per assicurare, anche in questa delicatissima materia, il principio del giudice naturale e precostituito.

Vorrei fare un'osservazione, invece, in ordine alla lettera *b*) dell'articolo 94 (Contenuto della decisione), la quale prevede che con la decisione che definisce il procedimento disciplinare può essere deliberata l'irrogazione di una delle sanzioni previste negli articoli successivi. Ebbene, tra queste trovo, all'articolo 95, il cosiddetto

avvertimento, il quale non mi pare costituire, ontologicamente, una forma di sanzione. In base alla norma, infatti, esso consiste nel richiamo formulato dal presidente del consiglio dell'ordine, nel caso di infrazione lieve e scusabile. Ora, l'infrazione lieve e scusabile è quella che non è sorretta nè da dolo, nè da colpa e che si configura, quindi, in un fatto che si è verificato per caso fortuito. In questo caso, dunque, l'avvertimento non ha nemmeno una funzione di prevenzione perchè, se si riconosce che l'infrazione oltre che lieve era scusabile, cioè non imputabile a colpa dell'avvocato, come avrebbe potuto fare quest'ultimo ad astenersi dal commetterla? Io non discuto, quindi, sulla opportunità dell'avvertimento, ma rivolgerei tale misura non al singolo, a cui è capitato l'evento di incappare in quell'infrazione lieve non ascrivibile a sua colpa, bensì - come una sorta di memento - a tutti i membri del consiglio dell'ordine cui egli appartiene. Voglio dire che se vogliamo veramente mantenere la distinzione tra avvertimento e censura, tenuto conto poi che quest'ultima comporta scarsa rilevanza del fatto e lievità della colpa, mentre nel caso dell'avvertimento la colpa non esiste, non vedo la ragionevolezza di fare destinatario della sanzione, sia pure minima, un singolo; vedrei, invece, l'opportunità come dicevo - di un avvertimento rivolto alla collettività degli avvocati membri di un certo consiglio dell'ordine, come misura di prevenzione generale.

L'articolo 101 regola l'impugnazione avverso le decisioni disciplinari stabilendo: «Contro le decisioni disciplinari è ammessa impugnazione al Consiglio nazionale forense da parte dell'incolpato, dei suoi difensori, dell'organo inquirente e del procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha sede il consiglio dell'ordine che le ha emesse». Per quanto concerne il procuratore della Repubblica non è più previsto un potere di intervento nel giudizio disciplinare, ma si mantiene il suo potere di impugnativa. Mi sembra che ciò contrasti con il principio d'autonomia dell'ordine forense, tanto più che le funzioni requirenti davanti al Consiglio nazionale forense sono svolte dal procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto.

Inoltre l'attribuzione al procuratore generale presso la Corte di cassazione o ad un suo sostituto di tali funzioni requirenti crea un delicato problema. Infatti, nel caso in cui venga proposto ricorso per cassazione, sarà lo stesso organo requirente a comparire anche in questo ulteriore grado di giudizio, duplicando l'esercizio della stessa funzione requirente e in un certo senso personalizzando l'accusa. È vero che con il nuovo codice di procedura penale aspettiamo che il soggetto che ha svolto la funzione requirente in un grado inferiore del processo può svolgerla anche in un grado superiore; però, è altrettanto vero che anche in questo caso permane il sospetto di una eccessiva personalizzazione della funzione accusatrice. A mio parere in una materia così delicata bisognerebbe stabilire quanto meno, una netta distinzione dei soggetti, differenziando coloro che esercitano la funzione requirente presso il consiglio e coloro che la esercitano presso la Corte di cassazione, fermo restando che il potere deve essere attribuito all'ufficio del procuratore generale presso la Corte di cassazione.

L'articolo 104 del provvedimento disciplina il rapporto con il processo penale. Emerge quindi una necessità di coordinamento con il

disposto dell' articolo 654 del nuovo codice di procedura penale. L'articolo 653 stabilisce che la sentenza penale irrevocabile ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua commissione da parte dell'incolpato. L'articolo 654 stabilisce che la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione ha effetto di giudicato nel giudizio civile o amministrativo quando in questo si controverte intorno ad un diritto o ad un interesse legittimo, il cui riconoscimento dipenda dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto di quel giudizio penale, purchè i fatti accertati siano ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e la legge civile non ponga limitazioni in ordine alla prova.

Il provvedimento al nostro esame contiene una formula perentoria poichè fa riferimento solo alla sentenza penale irrevocabile pronunciata in seguito al dibattimento e stabilisce che essa ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua commissione da parte dell'incolpato. Questa formula da un lato è ristretta, dall'altro è più incisiva di quella contenuta nell'articolo 654 del nuovo codice di procedura penale, che in realtà riprende la formula contenuta nell'articolo 28 del vecchio codice di procedura penale. A mio parere la norma dovrebbe essere coordinata con il citato articolo 654 al fine di un'armonica collocazione nel sistema.

Signor Presidente, in conclusione debbo sottolineare (come ha già fatto il senatore Battello) l'opportunità di procedere alla costituzione di un comitato ristretto ed altresì ad una serie di incontri con le rappresentanze del mondo dell'avvocatura. Solo in questo modo sarà possibile stendere un nuovo testo che, tenendo conto di tutti i suggerimenti, integri il disegno di legge di iniziativa governativa con gli elementi significativi che caratterizzano le proposte di iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Gallo per l'ampiezza e la puntualità della sua relazione.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato e all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato» (1462-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Ripresa della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. Possiamo riprendere la discussione del provvedimento che precedentemente avevo sospeso, essendo pervenuto il parere favorevole della Commissione affari costituzionali.

Superato così l'ultimo impedimento alla definitiva approvazione del provvedimento, passiamo all'esame degli articoli nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

All'articolo 1 è stata modificato il primo comma.

Do lettura dell'articolo 1 quale risulta nel testo approvato dalla Camera:

Art. 1.

1. La Cassa nazionale del notariato, istituita con regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239, e compresa tra gli enti pubblici di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, esplica, nell'ambito della categoria dei notai, attività di previdenza, di mutua assistenza e di solidarietà fra gli iscritti.

2. La Cassa nazionale del notariato, con il fondo costituito dalle quote di onorario versate dai notai, provvede:

a) alla corresponsione, a favore del notaio che cessa dall'esercizio, del trattamento di quiescenza:

1) ordinario: per raggiungimento del limite di età; per inabilità assoluta e permanente a proseguire nell'esercizio delle funzioni; dopo trenta anni di esercizio; dopo venti anni di esercizio, quando sia stato raggiunto il sessantacinquesimo anno di età;

2) speciale: per inabilità permanente ed assoluta per lesioni o infermità causate dalla guerra; per infermità o lesioni dipendenti da fatti inerenti all'esercizio della funzione;

b) alla corresponsione del trattamento di quiescenza reversibile o indiretto a favore del coniuge, dei figli minori del notaio deceduto in pensione o in esercizio, nonchè degli altri soggetti previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

c) alla liquidazione dell'indennità di cessazione a favore del notaio che cessa dall'esercizio, ovvero dei soggetti previsti dall'articolo 89 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

d) alla corresponsione a favore del notaio in esercizio di assegni integrativi degli onorari percepiti nell'anno, se inferiori ad un ammontare predeterminato;

e) al soddisfacimento di ogni altro onere espressamente imposto a suo carico da disposizioni di legge.

Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti.

È approvato.

All'articolo 2 è stato modificato il primo capoverso e la lettera e).

Do lettura dell'articolo 2 nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

1. La Cassa nazionale del notariato, nell'espletamento dell'attività di mutua assistenza prevista dall'articolo 1, comma 1, può provvedere, nei limiti di disponibilità del bilancio:

a) alla concessione di contributi per l'impianto dello studio del notaio di prima nomina se versa in condizioni di disagio economico;

b) alla concessione di assegni di studio a favore dei figli del notaio in esercizio o cessato;

c) alla corresponsione di sussidi a favore del notaio cessato o in esercizio, del coniuge e dei suoi parenti entro il secondo grado, se versano in condizioni di disagio economico;

d) alla corresponsione per una sola volta, quando non spetta l'indennità di cessazione prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera c), di un sussidio, non superiore all'ammontare della predetta indennità, a favore degli eredi del notaio, morto in esercizio, diversi dai soggetti previsti dall'articolo 89 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

e) alla concessione di mutui al notaio in esercizio per l'acquisto o la ristrutturazione dello studio, per l'acquisto o la costruzione della casa da adibire a prima abitazione, anche stipulando apposite convenzioni con istituti di credito abilitati alla concessione di prestiti a medio e lungo termine e contribuendo al parziale pagamento dei relativi interessi;

f) alla concessione di contributi per il pagamento dei canoni in locazione degli immobili destinati a sede dei Consigli notarili o degli altri organi istituzionali del notariato.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Gli articoli da 3 a 10 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

All'articolo 11 è stato modificato il comma 1. Do lettura dell'articolo 11 nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 11.

1. Il direttore generale della Cassa nazionale del notariato è assunto, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile, previo accertamento da parte di una commissione, nominata secondo le regole specificate nel regolamento che sarà approvato dal consiglio di amministrazione, del possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali.

2. Il direttore generale, se richiesto dal presidente, assiste alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Gli articoli da 12 a 23 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

All'articolo 24 è stato modificato il comma 1.

Do lettura dell'articolo 24, sul testo approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 24.

1. Per la prima attuazione della presente legge la data delle elezioni del collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale del notariato è fissata dal Ministro di grazia e giustizia entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

2. Per sopperire alle esigenze finanziarie del Consiglio nazionale del notariato per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella prevista dall'articolo 20, comma 1, relativa al versamento dei contributi dovuti dai notai al Consiglio, la Cassa nazionale del notariato verserà allo stesso Consiglio in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, una somma pari al 2 per cento degli onorari complessivi iscritti a repertorio dai notai per l'anno precedente a quello dell'entrata in vigore della presente legge. La somma da versare verrà determinata calcolando il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella di decorrenza prevista dall'articolo 20, comma 1.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Gli articoli 25 e 26 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 12,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOLESSA MARISA NUDDA